

Area 3 - Le caratteristiche del lavoro pubblico

Modulo 5 – I contratti e le relazioni sindacali tra contratti e norme di legge

Lezione 3.5.2 – La procedura dei rinnovi contrattuali

Introduzione

In questo video affronteremo il tema dei rinnovi contrattuali.

In particolare vedremo:

- quali sono i soggetti titolari della contrattazione;
- come si svolge e come si articola la contrattazione collettiva.

Soggetti titolari della Contrattazione collettiva

Prima di cominciare, è bene ricordare che la Contrattazione collettiva, così come definita dall'articolo 40 del TUPI, non riguarda tutto il mondo del lavoro pubblico, in quanto alcuni settori (cosiddetti non contrattualizzati) non sono regolati da un Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Ad esempio, tra i settori non contrattualizzati, figurano la Magistratura, i docenti universitari, le Forze dell'ordine.

Nei settori contrattualizzati, i soggetti titolari della contrattazione collettiva nazionale sono:

- l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN),
- e le Organizzazioni sindacali rappresentative.

Vediamo questi soggetti in dettaglio...

ARAN

L'Agenzia nazionale per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni ha la funzione appunto di rappresentare le PA sul tavolo di Contrattazione nazionale.

Questa Contrattazione si avvia sulla base di un atto di indirizzo del Comitato di settore, cioè il Comitato che rappresenta le istanze associative degli Enti. L'atto, quindi, rappresenta il mandato che viene dato all'ARAN per svolgere il negoziato con le Organizzazioni sindacali rappresentative.

Funzioni dell'ARAN

Oltre alla funzione negoziale, all'ARAN spettano le funzioni di:

- assistenza sulla Contrattazione integrativa,
- e di monitoraggio sulla Contrattazione.

Organizzazioni sindacali rappresentative

Per quanto riguarda le Organizzazioni sindacali rappresentative, invece, bisogna tener presente che sono tali solo quelle Associazioni sindacali che raggiungono nel singolo comparto, o nella singola area di contrattazione, almeno il 5 % di rappresentatività.

La rappresentatività delle Organizzazioni sindacali è calcolata come media tra:

- il dato associativo, ovvero la percentuale del numero degli iscritti al singolo sindacato sul totale degli iscritti a tutti i sindacati;
- ed il dato elettorale, cioè la percentuale di voti presi in occasione del voto per l'elezione delle rappresentanze sindacali unitarie.

Le Organizzazioni sindacali rappresentative hanno titolo a permessi ed aspettative retribuite in proporzione alla loro rappresentatività, sulla base di uno specifico accordo con l'ARAN.

In particolare, le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie si svolgono ogni tre anni ed interessano tutti i luoghi di lavoro dei settori pubblici.

Infine, le rappresentanze sindacali unitarie nel singolo Ente sono titolari della Contrattazione collettiva integrativa.

I Contratti nazionali

I soggetti titolari della Contrattazione collettiva definiscono gli ambiti di applicazione dei singoli Contratti nazionali sulla base di un accordo sui comparti e sulle aree di contrattazione.

Attualmente, a fine 2019, per un limite imposto dalla legge, vi sono 4 Contratti nazionali per la dirigenza e 4 contratti per il resto del personale.

La suddivisione è fatta sulla base degli Enti e prevede:

- 1 area ed 1 comparto per le Funzioni centrali;
- 1 area ed 1 comparto per le Funzioni locali;
- 1 area ed 1 comparto per Istruzione e ricerca;
- 1 area ed 1 comparto per la Sanità.

Definizione delle disponibilità destinate ai CCNL della PA

Ma chi definisce le disponibilità destinate alla Contrattazione collettiva nelle Amministrazioni Pubbliche?

Ebbene, è Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base degli stanziamenti in legge di bilancio, a definire le disponibilità, quantificando l'onere derivante dalla Contrattazione nazionale ed integrativa delle Amministrazioni dello Stato.

Tali oneri, previa consultazione, valgono in termini percentuali anche per gli Enti autonomi.

Svolgimento della Contrattazione

Una volta quantificate le risorse ed emanato l'atto di indirizzo, si avvia la Contrattazione nazionale per il rinnovo del singolo contratto nazionale di area o comparto.

Il Contratto collettivo nazionale viene sottoscritto solo se le sigle sindacali firmatarie raggiungono una rappresentatività:

- di almeno il 51% della media tra dato associativo e dato elettorale;
- del 60% del dato elettorale.

Una volta sottoscritta l'intesa, la stessa deve essere approvata dal Comitato di settore e dal Governo e, successivamente, verificata dalla Corte dei Conti da un punto di vista di compatibilità economica.

Durata del CCNL

La durata del contratto nazionale è di 3 anni ed agisce:

- da un lato sulla parte normativa (tra cui relazioni sindacali, costituzione del rapporto di lavoro, classificazione del personale, disciplinare);
- dall'altro sulla parte economica (e cioè, tabellari e trattamento economico integrativo).

Il contratto nazionale disciplina la struttura contrattuale, i diversi livelli della contrattazione ed il rapporto tra essi.

La legge stabilisce che negli Enti vi sia un autonomo livello di Contrattazione integrativa, nei limiti di quanto definito proprio dai contratti nazionali.

La Contrattazione integrativa viene finanziata sia sulla base di quanto definito dal contratto nazionale, sia con risorse aggiuntive, nei limiti dei vincoli contrattuali e legislativi.

Le ulteriori risorse a disposizione della Contrattazione integrativa hanno l'obiettivo di incentivare la qualità della performance individuale ed organizzativa, nonché di finanziare attività disagiate o pericolose.

Conclusioni e Riepilogo

Bene, siamo giunti alla fine di questa lezione. Ti ricordo che abbiamo introdotto:

- i soggetti titolari della contrattazione collettiva;
- lo svolgimento della Contrattazione collettiva;
- e la Contrattazione integrativa.

Buon proseguimento...